

Verbale dell'adunanza

del giorno 24 agosto 1915

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Consigliere Beneduce, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. È giustificata l'assenza del Consigliere Terardo. All'adunanza interviene anche il Vice Presidente Magaldi.

1. Agenzia Generale di Bari.

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Permanente, deliberava il 10 giugno scorso la revoca della concessione dell'Agenzia Generale di Bari, autorizzando la Direzione Generale a fare le opportune pratiche per ottenere dai signori Marchio, in via amichevole, la consegna dell'Agenzia. Non essendo i fratelli Marchio addivenuti a tale consegna entro il termine prefisso dal Comitato Permanente con la deliberazione dell'8 luglio u.s., il Direttore Generale, nei modi e con le forme indicate dalla R. Procura Generale Traniata, provvede alla notifica della deliberazione del Consiglio e dell'atto di revoca dell'Agenzia.

Alla loro volta i fratelli Marchio, in data 9 ago-

sto corrente, hanno notificato all'Istituto un atto col quale, protestando contro il provvedimento da questo attuato, dichiaravano di voler deferire la vertenza al giudizio del Collegio Arbitrale a sensi dell'art. 21 del Capitolato di concessione; nominavano loro arbitro l'On. Prof. Avv. Ernesto Salvia, e diffidavano l'Istituto ad indicare anch'esso il proprio arbitro entro il termine di cinque giorni.

In seguito, con altro atto notificato il 21 agosto corrente, i fratelli Marchio hanno citato l'Istituto a comparire innanzi al Tribunale di Roma, il 6 settembre p.v. per sentir nominare da esso l'arbitro dello Istituto medesimo.

Orj

In presenza dello atteggiamento dei fratelli Marchio il Direttore Generale riterrrebbe opportuno di accettare senz'altro il giudizio arbitrale, nominando l'arbitro dell'Istituto. La clausola compromissoria inserita nel Capitolato di concessione delle Agenzie Generali deferisce alla giurisdizione arbitrale le controversie fra l'Istituto e i concessionari, senza eccezione. Nel caso in esame si impugna dai Marchio che sussistano fatti idonei a giustificare la revoca della concessione, ossia l'annullamento del contratto quadriennale di Agenzia; si nega da essi che il Consiglio di Amministrazione, rappresentante degli

interessi di uno dei due contraenti, possa essere giudi-
ca inappellabile dell'esistenza e della portata del-
le cause di revoca della concessione; si invoca quin-
di la costituzione del collegio arbitrale, quella giu-
risdizione cioè speciale ed economica che le parti
prevedono per le future controversie, allorché fu con-
cluso il contratto di Agenzia.

In tale stato di cose, e ad evitare che, avvenuta
da parte del Marchio la consegna dell'Agenzia
Generale secondo la diffida fatta notificare dall'I.
Istituto, questo possa trovarsi esposto ad un minac-
ciato giudizio di danni, il Direttore Generale è di
avviso che si debba procedere alla nomina dell'ar-
bitro, deferendola al nostro Presidente, e accettare
così la costituzione del collegio arbitrale, che dirime
entro breve tempo e definitivamente la controversia.

Alcuni dei componenti il Comitato sollecitano
però il dubbio che la revoca della concessione, facol-
tà del Consiglio, possa costituire materia di arbitra-
to; mostrandosi preoccupati della menomazione che
ne verrebbe alla potestà del Consiglio.

Il Comitato, dubitando che l'art. 31 del Capito-
lato di concessione delle Agenzie Generali, il quale
si riferisce in genere alle controversie fra l'Istituto e

gli Agenti, possa fra queste comprendere anche il provvedimento solenne della revoca della concessione, che l'art. 17 del Capitolato medesimo rimette alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; e di avviso che convenga interpellare in proposito la R. Avvocatura Generale.

2. Cessione di annualità governative da parte della Società Italiana delle Strade Ferrate del Mediterraneo.

Il Direttore Generale riferisce che la Società Italiana delle Strade Ferrate del Mediterraneo ha informato l'Istituto che il giorno 12 luglio u.s. è stata aperta all'esercizio la ferrovia Lombardide. Codi - Cerni, ed il giorno 9 agosto corrente la linea Bari - Matera della rete Calabro Lucana. Esaminate le disponibilità finanziarie dello Istituto, e tenuto conto degli impegni già assunti sia per il pagamento del Prestito Nazionale che per le ordinarie scadenze dei pagamenti inderogabili agli assicurati, si può senz'altro fissare la data del giorno 6 ottobre p.v. per la stipulazione dell'atto di acquisto delle annualità cedute all'Istituto dalla predetta Società, e per il conseguente pagamento da farsi in contanti nella misura di L. 2 mi.

dm



zioni.

Il Direttore Generale avverte che nonostante questo pagamento entro il mese di ottobre verranno interamente liberate le obbligazioni del Istituto Nazionale, se altri nuovi impegni non verranno assunti prima di tale data. Infatti, sulla sottoscrizione delle L. 12.663.000 residuano ancora da versare circa L. 4.500.000, e le scadente di buoni ordinari del Tesoro, fino a tutto il 31 ottobre venturo, ammontano a L. 5.800.000.

Il Comitato prende atto.

3. Società "Riviera di Ponente". Proposta di cessione di annualità governative.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale;
Ricordata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio scorso relativa all'acquisto di parte delle annualità governative offerte allo Istituto dalla Società Elettrica "Riviera di Ponente" con la quale l'operazione era subordinata a due condizioni: l'una, che fosse dalla Società stipulata con le Ferrovie dello Stato l'appendice al contratto di concessione 30 dicembre 1913, approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie stesse; l'al-

ha che l'art. 11 di detta appendice fosse redatto nei
 termini seguenti: "L'Amministrazione ferroviaria;
 «a sua volta, a corrispettivo delle facoltà di impo-
 «samento e di esercizio delle centrali elettriche di
 «San Dalmatto di Genda e di Savona secondo gli
 «articoli precedenti si impegna di considerare come
 «fissa e continuativa per tutta la durata del con-
 «tratto una parte del canone di cui all'art. 19 del
 «contratto 30 dicembre 1913 e cioè limitatamente alla
 «somma di L. 400.000, somma che sarà sempre in-
 «variabilmente corrisposta alla Società Negri od
 «ai concessionari della detta annualità, sia nel caso
 «di esercizio diretto per parte della stessa Ammini-
 «strazione Ferroviaria, sia anche nel caso che essa
 «non ritenga o non possa valersi delle facoltà pre-
 «dette".

dmj

Spunta presente la lettera 14 luglio scorso con
 la quale la Società Elettrica "Riviera di Tonente"
 rimetteva all'Istituto il testo definitivo, concordato
 con la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato,
 dell'appendice, dove l'art. 11 appariva modificato,
 ma non precisamente nei termini indicati dallo
 Istituto;

Spunta presente la lettera del 24 luglio scorso
 con la quale la Direzione Generale delle Ferrovie



dello Stato ha spiegato le ragioni per cui essa non potrebbe accettare integralmente il testo dell'art. 11 nei termini proposti dallo Istituto, perché, a suo giudizio, impegnandosi l'Amministrazione ferroviaria a corrispondere invariabilmente il canone di L. 400.000 alla Società od ai suoi concessionari, anche nel caso che essa non possa valersi della facoltà di impovertirsi delle centrali elettriche per assumere il diretto esercizio, l'Amministrazione stessa verrebbe a garantire il pagamento del canone pure nel caso in cui la Società o per fatto proprio o per l'operato dei suoi agenti fosse per rendere comunque inattuabile la facoltà d'impovertimento di cui trattasi. E pertanto il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha soppresso le parole o non possa nell'ultimo alinea del testo del ripetuto art. 11, dichiarando di poterlo accettare soltanto con tale soppressione;

Il Comitato, pure considerando che il dubbio espresso dalla Amministrazione ferroviaria si riferisce ad una ipotesi molto lontana da ogni prevedibile eventualità, ritiene che il testo dell'art. 11 della appendice, con la soppressione sopra indicata, renderebbe meno sicura per l'Istituto Nazionale la voluta garanzia circa l'obbligo della Amministrazione

delle Ferrovie di corrispondere l'annualità ad esso ceduta dalla Società Riviera di Ponente, quali che siano per essere gli eventi relativi alla somministrazione dell'energia ed alla esecuzione del contratto 30 dicembre 1913;

ed esprime pertanto l'avviso che l'Istituto, secondo la deliberazione 3 maggio scorso del Consiglio di Amministrazione, debba mantenere ferma la condizione che l'art. 11 della ripetuta appendice sia redatto nei termini allora indicati.

4. Personale. Cav. Alberto Gaviani.

Il Direttore Generale riferisce che il cav. Alberto Gaviani, funzionario del Ministero delle Poste, dal 20 giugno 1913 in missione presso l'Istituto Nazionale, con l'assegno di lire L. 180 mensili, è stato richiamato presso il Ministero anzidetto dal 1. agosto corrente. Durante la sua permanenza negli Uffici dell'Istituto, il cav. Gaviani ha reso servizi molto vantaggiosi e meritevoli della massima lode, sicché sarebbe di particolare interesse per l'Istituto il potere ulteriormente contare sulle prestazioni del predetto funzionario, specie per il regolare andamento di taluni servizi che implicano continui rapporti fra l'Istituto e l'Amministrazione delle Poste.

Org

Il Cav. Gaviani sarebbe propenso a dare ancora all'Istituto l'opera sua, limitatamente però al tempo che le sue attribuzioni nel Ministero delle Poste gli consentano. Conviene quindi prendere una determinazione in tale forma di collaborazione e sulla misura del compenso da assegnare al Cav. Gaviani.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, esprime il suo rammarico perché l'Istituto non possa più fare assegnamento su l'intera opera del Cav. Gaviani;

e, considerando che le sue prestazioni presso l'Istituto rispondono a funzioni di carattere continuativo, e che quindi è opportuno assegnare un termine entro il quale ad esse si venga convenientemente preparando qualche funzionario della Direzione Generale; consente che il Cav. Gaviani, compatibilmente col suo orario d'ufficio nel Ministero delle Poste, continui a prestare l'opera sua presso l'Istituto fino al 31 dicembre del corrente anno, con l'assegno mensile di L. 150.

5. Causa De Leo.

Sentita la relazione del Direttore Generale intorno

alla causa promossa dagli eredi del signor Nicola De Leo, di Reggio Calabria, morto il 23 aprile 1913, il quale nel giugno del 1911 aveva stipulato con la "Novik Union" una polizza di assicurazione per L. 50.000, a vita intera. Egli non aveva pagato la rata trimestrale di premio scaduta il 23 dicembre 1913, neppure nel termine di mora di 30 giorni consentitogli dallo art. 11 delle condizioni generali di polizza, e quindi di questa trovavasi di pieno diritto decaduta. La Direzione Generale, per tanto, con lettera 9 dicembre 1913 diretta alla Agenzia Generale di Reggio Calabria contestò il sinistro. Solo il 12 agosto 1914 gli eredi chiesero la restituzione dei documenti prodotti per la liquidazione del sinistro, e poi convennero l'Istituto in giudizio avanti al Tribunale di Roma;

Ort

Tenute presenti le ragioni addotte a difesa dello Istituto dall'Avvocatura Generale Erariale;

Considerato che il Tribunale ha respinto la eccezione pregiudiziale di prescrizione, ritenendo che questa sia stata validamente interrotta da richieste di pagamento detunte da una lettera dello Istituto; e decidendo nel merito ha ritenuto che la decadenza della polizza per mancato pagamento dei premi non sia opponibile senza provare che il pagamento sia stato tempestivamente richiesto nel domicilio



dell'assicurato;

Che l'Avvocatura Crinale è d'avviso che convenga interporre appello contro la sentenza del Tribunale di Roma;

Su proposta del Direttore Generale;

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che la ripetuta sentenza sia appellata non solo per il capo che riguarda la prescrizione, ma anche per la tesi affermata dal Tribunale nel merito, la quale non solo sembra difforme dalle condizioni di politica, ma può creare un precedente pericoloso, e recare non lieve turbamento in tutto il sistema dello incasso dei premi.

6. Quadro delle qualifiche, dei gradi e degli stipendi del personale.

Prima comunicazione dal Direttore Generale di una nota, in data 9 agosto corrente, con la quale il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha mosso alcune obiezioni al quadro dei gradi, qualifiche e stipendi del personale dello Istituto, proposto alla sua approvazione, osservando che esso non risponde a quanto prescrivono in proposito la legge, il regolamento e lo statuto, specialmente per gli aumenti periodici di stipendio, i quali costituirebbero un

vincolo a schemi inderogabili, contrastante col carattere industriale dello Istituto;

il Comitato sulle conformi considerazioni del Presidente e del Direttore Generale, ricorda i criteri ai quali si sono informati la Commissione per il regolamento interno ed il Consiglio di Amministrazione nello accogliere il sistema degli aumenti periodici di stipendio;

e, considerando che il carattere industriale dell'ordinamento proposto è essenzialmente salvaguardato sia dalla mancanza di qualsiasi limite numerico del personale da tenersi in servizio nei vari gradi e nelle varie classi, sia dal fatto che il titolo fondamentale cui il personale attingerà i propri diritti di carriera è sempre il contratto di lavoro, periodico e rinnovabile;

Im

che l'ordinamento industriale non ha per conseguenza la esclusione di norme regolatrici obiettive, ad efficace tutela del personale; e che ad ogni modo la disposizione dell'articolo 40 del Regolamento interno, subordinando gli aumenti periodici di stipendio e la rinnovazione del contratto al fatto che l'imiegato non si sia dimostrato negligente, rende il sistema più elastico e lo differenzia non poco da quello degli organici a ruolo aperto,



che, d'altra parte, in analogia di quanto hanno fatto i più importanti Istituti di credito, a cominciare dal nostro massimo Istituto di emissione, e tutte le grandi aziende di assicurazioni, anche l'Istituto Nazionale non può, rispetto all'avvenire del suo numeroso personale ordinario, sottrarsi alla necessità di accordare quel tanto di garanzia che è indispensabile per il regolare svolgimento dei servizi; e di parere - salve le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione al quale la nota del Ministero sarà comunicata nella prossima adunanza - conviene far presenti al Ministero stesso le considerazioni per le quali si ritiene che le norme relative agli aumenti periodici di stipendio, mentre rispondono ad imperiose necessità dello Istituto, non si discostano punto dal carattere industriale dell'azienda, e dalle linee segnate dallo Statuto.

7. Cassa Mutua Pensioni. Personale dell'ex. Direttore Dott. Chiappori.

Il Direttore Generale riferisce che il R. Commissario Liquidatore della Cassa Mutua Pensioni di Torino lo ha informato di avere avviato trattative per un componimento amichevole della nota controversia giudiziaria relativa alla liquidazione di una indennità

di licenziamento a favore degli impiegati della Cassa.
Le trattative hanno per base l'autorizzazione, accordata al R. Commissario dal Ministero, di corrispondere, a titolo di buonuscita ed in via di mera equità, tante mensilità del loro stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati alla Cassa, a quegli impiegati che siano stati e saranno licenziati, senza che sia stato loro offerto, o non abbiano potuto, per qualsiasi ragione accettare, l'impiego presso l'Istituto Nazionale, né procacciarsi altro impiego od occupazione. L'ammontare della buonuscita non potrà, di regola, essere in alcun caso superiore ad un anno di stipendio.

DM

In previsione di difficoltà ed opposizioni che potrebbero ostacolare il raggiungimento dell'accordo fra gli stessi interessati, il Commissario Regio espresse il desiderio di conoscere, per sua norma, le determinazioni dello Istituto riguardo allo speciale trattamento da usarsi verso l'ex Direttore Dottor Chiapponi. E il Direttore Generale, dopo aver intertenuto sull'argomento il Presidente, si riservò di proporre al Consiglio di Amministrazione che l'Istituto concorra con L. 5.000 nel compenso che la Cassa Pensioni sarebbe disposta a concedere al Chiapponi.

Il Comitato, riconoscendo la opportunità che al Dottor Chiapponi la Cassa Pensioni accordi uno speciale compenso, oltre quello da assegnare agli impiegati in generale; e considerando i servizi che il predetto dott. Chiapponi ha reso indirettamente all'Istituto durante il primo periodo della gestione provvisoria, conviene nel proposito più espresso dal Presidente, che l'Istituto possa concorrere con la somma di L. 5.000 in detto speciale compenso.

8. Impiegato Salomoni Melchiorre.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale,
Ritenuto che il signor Salomoni Melchiorre, impiegato dello Istituto Nazionale, fu ricoverato fino dall'11 dicembre 1914 in un manicomio perché affetto da mania, come fa fede il certificato del medico consulente dello Istituto dottor Romanelli in data marzo 1915;

Che egli è assicurato con polizza dello Istituto emessa il 24 novembre 1914, di forma mista con allegato per esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità; per la quale i premi mensili sono stati corrisposti in parte dal Salomoni e in parte dallo Istituto, nelle proporzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 8 gennaio 1914;

Considerato che si tratta di un caso eccezionale, svolto alla testimonianza di molti impiegati presenti in Ufficio quando il Salomoni manifestò i segni della alienazione mentale, e del quale un medico fiduciario dello Istituto stesso fa fede;

Il Comitato è d'avviso che si possa prescindere dalla rigorosa osservanza degli articoli 3 e 5 dell'allegato per l'invalidità, accordando senza altre formalità di denuncia e di visita medica al Salomoni la esenzione dal pagamento dei premi con decorrenza dal 1° gennaio 1915 e restituendogli le rate di premio trattenute sul suo stipendio fino al 1° agosto corrente.

dhj

9. Indennità agli Ispettori residenti nella zona di guerra.

Lette le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda dell'Ispettore signor Livieri Francesco, il quale trovandosi nella zona di guerra, ad Ancona, e avendo dovuto allontanare la famiglia, chiede che gli sia accordata la diaria intera anche per i giorni nei quali egli si trova in sede;

Ritenuto che il trattamento di favore chiesto dal Livieri stabilirebbe un precedente che, per ragioni

ni di equità, dovrebbe estendersi a tutti gli Ispet-
tori che si trovano nelle sue condizioni;

Il Comitato, pure ammettendo che, su propo-
sta del Direttore Generale, possa essere, caso per caso,
consentita qualche erogazione a favore di Ispettori
che siano costretti ad allontanare le famiglie dal-
la loro residenza per effetto della guerra; e d'avviso
che non possa, come norma generale, adottarsi il
criterio di uno speciale trattamento di carattere
continuativo per gli Ispettori residenti nella zona di
guerra.

Dopo di che il Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Amph

Il Direttore Generale

Bovi

Il Cons. Segretario

Stefanini